



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Circolare prot. 18032 del 24 marzo 2020

Oggetto: Disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici. Interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Come noto, il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, modificando, tra l'altro, le prescrizioni di cui al comma 1, lettera d) dello stesso decreto come si riporta di seguito nella versione attualmente vigente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse**, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Successivamente, il DPCM 22 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, all'articolo 1, comma 1, lettera a) ha inteso normare, nel dettaglio, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto disposto nel seguito del provvedimento.

Nel prosieguo del medesimo comma 1, la lettera c) e la lettera d) prevedono quanto segue:

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

*d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), **previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva**, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

Quanto sopra per evidenziare che non sono state modificate le previsioni di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DCPM 9 marzo 2020, in base alle quali resta possibile procedere all'allenamento dei cavalli sportivi e ippici **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purchè venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura.**

Come già evidenziato nella precedente Circolare Mipaaf 17018 del 10 marzo 2020, gli impianti sportivi possono essere utilizzati **a porte chiuse** esclusivamente per le **sedute di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni.

Tale orientamento è confermato anche dal recente DPCM 22 marzo 2020 che alla lettera d) consente chiaramente *anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1.*

Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivi e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, sia caratterizzata per una specifica attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, come tali queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della **attività economica classificata come Ateco 01** nell'allegato 1 del DPCM 22 MARZO 2020. In particolare si citano:

- **CODICE ATECO: 1.43:** allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
- **CODICE ATECO: 1.62:** presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
- **CODICE ATECO: 1.50:** include l'allevamento di animali senza una produzione specializzata;
- **CODICE ATECO: 1.62.09 :** attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
- **CODICE ATECO: 1.62.01 :** attività dei maniscalchi

Parimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il **Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute)** specificatamente indica e richiama. Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in specifici centri di allenamento e/o all'interno stesso degli ippodromi.

Al fine di consentire al proprietario e/o al detentore di assicurare:

a) la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

b) un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;

c) all'equide un regolare e quotidiano esercizio fisico;

appare necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di "evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Al fine di adottare misure omogenee e di permettere i necessari spostamenti le **figure professionali** riconosciute come coinvolti nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:

- a) **Dipendenti della società di corse** operanti negli impianti e negli ippodromi adibito alla specifiche attività di cura e manutenzione degli stessi;
- b) **operatori ippici** legati e collegabili ai cavalli ospite della struttura:
 - proprietari e allevatori;
 - allenatori;
 - guidatori/fantini/amazzoni;
 - maniscalco ed artieri;
 - gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;

Al fine di consentire la dimostrazione delle **comprovate esigenze lavorative**, il soggetto appartenente ad una delle suddette **figure professionali** è tenuto a produrre la seguente documentazione:

1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica:
 - a. il rapporto con la struttura ospite del cavallo (dipendente; collaboratore; ecc.);
 - b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà del cavallo – passaporto equidi-; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento;.....);
 - c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;
 - d. la sede di custodia del o dei cavalli;
 - e. le altre informazioni obbligatorie previste dalle autocertificazioni coma da proposta del Ministero dell'interno.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Alle società gestore dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di *contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*; la loro vigilanza dovrà essere tale che dovranno:

- a) nominare un "Responsabile agli accessi" alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all'impianto ippico;
- b) incaricare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020, **proprio personale medico** al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività;
- c) operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero "*mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro*" assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale;
- d) dare la massima diffusione, all'interno dell'ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio della mani, in esso previste.

* * * * *